

Sez. 1 Civile, Sentenza n. 6079 del 18 Marzo 2006

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.R., in proprio e nella qualità di genitore adottivo dei minori D.M.C.e A.M.C., elettivamente domiciliate in Roma, Viale Umberto Tupini 113, presso l'avv. prof. CORBO Nicola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro del 04/06/2004 nel procedimento n. 353/2003 V.G.A.;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/02/2006 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Nicola Corbo per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.R., già coniugata con C.M., chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che fosse dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza pronunciata il 18/06/2003 dal Tribunale di Minsk (Bielorussia) con cui era stata disposta l'adozione dei minori P.D.V. e K.A.S. con i nomi di D.M.C.e A.M.C.. Il Tribunale per i Minorenni con decreto 04/06/2004 rilevava che l'adottante M.C. era deceduto prima dell'emanazione da parte del Tribunale straniero del provvedimento di affidamento a scopo di adozione dei due minori, con conseguente impossibilità di pervenire alla dichiarazione di efficacia nello stato della sentenza straniera di adozione ai sensi della L. n. 183 del 1984, art. 6, che consente l'adozione soltanto ad una coppia di coniugi. Rigettava pertanto l'istanza. Tuttavia, in considerazione dei rapporti affettivi instauratisi tra la G. ed i minori, tali da far ritenere l'esistenza di una vera e propria comunione di vita familiare, riteneva l'applicabilità alla fattispecie della L. n. 183 del 1984, art. 44, lett. c) e disponeva l'apertura di un nuovo fascicolo di adozione in casi particolari dei due minori.

La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza 09/12/2004 dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dalla G.. Osservava la Corte che ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., la delibazione della sentenza straniera deve essere effettuata in unico grado, con la conseguenza che il provvedimento del Tribunale per i Minorenni non era impugnabile.

Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, sul presupposto della definitività di tale provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione la G., formulando tre motivi. L'intimato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della 4 maggio 1983, n. 184, artt. 35 e 36 e L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., nonché di ogni altra norma e principio in tema di dichiarazione di efficacia della sentenza straniera nel territorio italiano, nonché difetto di motivazione.

Osserva la ricorrente che il sistema delineato dalla L. n. 184 del 1983, artt. 35 e segg., prescinde dal meccanismo dell'efficacia automatica della sentenza straniera delineato dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., come del resto previsto dall'art. 41 di tale ultima legge, che esclude dall'ambito applicativo della stessa le disposizioni in materia di adozione dei minori. Ne deriva che il sistema di contestazione dell'efficacia della sentenza straniera delineato dalla L. n. 218 del 1995, che prevede la pronuncia in unico grado della Corte d'Appello, non si applica in materia di provvedimenti in materia di adozione dei minori, che sono pertanto impugnabili.

Con il secondo motivo la ricorrente impugna il provvedimento del Tribunale dei Minori e deduce ancora violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 35 e 36 e della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., della L. n. 83 del 2004, art. 44, e di ogni altra norma e principio in tema di dichiarazione di efficacia della sentenza straniera nel territorio italiano, nonché difetto di motivazione. L'adozione a favore di un solo coniuge per il sopravvenuto decesso dell'altro non costituirebbe uno dei presupposti applicativi dell'adozione in casi speciali disciplinata dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, ma soltanto una modalità attraverso la quale, ricorrendone gli estremi, è possibile utilizzare l'istituto. Nel caso dell'adozione a favore di uno solo dei coniugi, è presente la struttura familiare, che manca invece negli altri casi di adozione in casi speciali. Nei casi disciplinati dagli artt. 25 e 47 della legge è invece possibile l'adozione attraverso la finzione giuridica dalla retrodatazione degli effetti alla data della morte. Da queste norme si potrebbe ricavare un principio generale in forza del quale il decesso di uno dei coniugi prima del perfezionamento dell'adozione non impedisce la produzione dell'effetto nei suoi confronti a condizione che la decisione di avviare il procedimento sia sorta dalla volontà comune e sia stata manifestazione del vincolo familiare. Aggiunge che la Commissione per le adozioni internazionali aveva espressamente dichiarato di ritenere che il tempo trascorso da entrambi i minori con i coniugi Cozza, anche per la durata dei soggiorni, fosse parificabile ad un affidamento preadottivo, risultando pertanto integrato il requisito previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 25. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora, sotto diverso profilo e sempre con riferimento al provvedimento del Tribunale per i Minori, violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 35 e 36 e della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., della L. n. 83 del 2004, art. 44, e di ogni altra norma e principio in tema di dichiarazione di efficacia della sentenza straniera nel territorio italiano, nonché difetto di motivazione. Il provvedimento del Tribunale sarebbe contraddittorio perché da un lato avrebbe negato efficacia in Italia al provvedimento del Tribunale di Minsk in ragione della sua contrarietà ad una norma di ordine pubblico interno - che vieta l'adozione se non ad una coppia di coniugi - e dall'altra ha emesso un provvedimento che in sostanza ha prodotto i medesimi effetti della sentenza non riconosciuta, con ciò ammettendo che quell'ostacolo di ordine pubblico non sussisteva.

La situazione contemplata dal provvedimento del Tribunale di Minsk era parificabile *quoad substantiam*, ma non *quoad effectum* a quella considerata della L. n. 184 del 1983, artt. 25 e 47. Come ritenuto dalla giurisprudenza di Cassazione, la riserva dell'ordine pubblico non potrebbe essere invocata con riferimento all'adozione singola perché le eccezioni contenute nella legge (artt. 25 e 44 citati) escludono che essa possa essere considerata un principio fondamentale dell'ordinamento.

In ogni caso, sotto ulteriore profilo, si lamenta che il Tribunale di Catanzaro non abbia ritenuto di applicare direttamente l'art. 47 facendo luogo all'adozione.

2. Va premesso che il ricorso è diretto a censurare il decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. La ricorrente dichiara peraltro di aver proposto separata impugnazione di identico tenore avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello sul presupposto dell'ammissibilità dell'appello avverso il provvedimento del Tribunale, negata dalla Corte Territoriale. Il primo motivo di ricorso è in effetti diretto a censurare la sentenza pronunciata dalla Corte, ancorché la ricorrente chieda la cassazione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che la L. n. 184 del 1983, art. 36, nel testo introdotto dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, art. 3, comma 1, stabilisce al comma 2, che l'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993 ne' firmatario di accordi bilaterali, come nella specie in cui è questione di un provvedimento pronunciato dal Tribunale di Minsk, Repubblica di Bielorussia, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e

la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

Innovando al precedente sistema il legislatore ha affermato dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, della il principio per cui ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma stessa la sentenza pronunciata dal Giudice straniero è riconosciuta in Italia senza sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Per contro l'art. 67 dispone che in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione ovvero ancora quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, ad istanza di chiunque vi abbia interesse si procede ad opera della Corte d'Appello all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento. Il provvedimento straniero unitamente al provvedimento della Corte costituisce titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.

La disciplina dettata in via generale per il riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza straniera prescinde dall'intervento del Giudice. La sentenza straniera è direttamente efficace in Italia. Soltanto nei casi d'inottemperanza o di contestazione del riconoscimento ovvero quando s'intenda procedere esecutivamente in forza della sentenza straniera occorre chiedere alla Corte d'Appello l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento per difetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 64, su iniziativa di qualsiasi interessato. È dunque evidente la profonda differenza tra la disciplina dettata dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg., che stabiliscono la regola dell'immediato riconoscimento in Italia della sentenza straniera ed il diverso principio stabilito dalla L. n. 184 del 1983, art. 36. Tale norma, infatti, non soltanto prevede una serie di requisiti che debbono essere soddisfatti perché il provvedimento del Giudice straniero appartenente ad un Paese che non sia firmatario della Convenzione o di accordi bilaterali in materia di adozione di minori sia riconosciuto, ma prevede che la dichiarazione di efficacia debba essere pronunciata volta per volta dal Giudice italiano, senza che vi possa essere riconoscimento automatico.

La norma dettata dalla L. n. 184 del 1983, si pone pertanto come regola speciale che deroga alla disciplina generale in materia di riconoscimento di sentenze straniere, come del resto si ricava dal disposto dalla L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 2, che proprio con riferimento al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione dispone che "restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori".

3. È assolutamente pacifico in causa che la competenza a provvedere in ordine al riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale di Minsk - Repubblica di Bielorussia - apparteneva in primo grado al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

In proposito va sottolineato che il testo della L. n. 184 del 1983, art. 32, anteriore alle modifiche introdotte con la L. 31 dicembre 1998, n. 476, ammetteva soltanto il ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

L'ultimo comma dell'art. 32 disponeva inoltre che la dichiarazione di efficacia era emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico Ministero.

Tale disciplina non è stata più riprodotta nel nuovo testo della norma, introdotto con la L. n. 476 del 1998. Più in generale deve rilevarsi che la disciplina dettata dalla L. n. 184 del 1983, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dalla L. n. 476 del 1998, non contiene norme specifiche che stabiliscano, come avveniva con il vecchio testo dell'art. 32, quale sia il rito applicabile avanti al Tribunale per i Minorenni e quali mezzi di impugnazione siano ammessi.

A tale ultimo proposito va sottolineato che la pronuncia del Tribunale per i Minorenni in ordine al riconoscimento della L. n. 184 del 1983, ex art. 36, della sentenza straniera di adozione è certamente pronuncia a contenuto decisorio su diritti soggettivi, in quanto per effetto dell'adozione l'adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti (L. n. 184 del 1983, artt. 27 e 35, comma 1,) e, come ha espressamente statuito il Tribunale di Minsk nel caso in esame, ne assume anche il cognome. Deve pertanto ritenersi che il provvedimento pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ancorché definito "decreto", abbia natura sostanziale di sentenza e che contro di esso fosse esperibile l'appello. A tal fine va sottolineato che l'art. 339 c.p.c., stabilisce che possono essere impuginate con l'appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge. Si tratta di un principio di carattere generale che consente il ricorso all'appello contro tutti i provvedimenti a carattere decisorio che

assumano natura sostanziale di sentenza, ove il ricorso a tale mezzo di impugnazione non sia espressamente escluso dalla legge. Nel caso di specie, come s'è detto, deve escludersi che la non impugnabilità possa desumersi in via analogica dalla disciplina dettata per la sentenza della Corte d'Appello di riconoscimento della sentenza straniera ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e segg.. Invero ogni analogia tra il provvedimento disciplinato dalle norme ora citate e la sentenza di riconoscimento della sentenza di adozione emanata dal Giudice straniero va esclusa, almeno nel caso disciplinato dalla L. n. 184 del 1983, art. 36, comma 2, in ragione delle profonde differenze tra la disciplina del riconoscimento automatico prevista dalla L. n. 218 del 1995, ed i differenti principi stabiliti in materia di adozione internazionale. Può inoltre aggiungersi che nel caso del riconoscimento della sentenza straniera ex L. n. 218 del 1995, l'attribuzione della competenza alla Corte d'Appello, cioè al Giudice ordinariamente investito della cognizione del giudizio d'appello, comporta necessariamente che tale Giudice pronunci in unico grado, con la necessaria esclusione dell'appello. Tale conclusione non può evidentemente valere nel caso del riconoscimento della sentenza straniera di adozione, ove la competenza è espressamente attribuita dalla L. n. 184 del 1983, art. 36, comma 3, al Tribunale per i Minorenni, vale a dire al Giudice ordinariamente investito dei procedimenti in primo grado.

Va poi aggiunto che, abrogato il vecchio testo della n. 184 del 1983, art. 32, che come s'è visto espressamente escludeva l'appello, prevedendo la diretta ricorribilità in Cassazione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, non è dato trovare nella disciplina oggi dettata dalla L. n. 184 del 1983, nel testo modificato dalla L. n. 476 del 1998, alcuna disposizione che suggerisca che il legislatore ha inteso derogare alla generale disciplina dettata dall'art. 339 c.p.c..

4. Deve dunque concludersi che il decreto - con valore sostanziale di sentenza - pronunciato dal Tribunale per i Minorenni non è direttamente ricorribile per Cassazione, perché suscettibile di impugnazione tramite l'appello.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2006
